

COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N 54

PROT. N. 0021948

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE, IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO E PARTE DEI MARCIAPIEDI, DA PARTE DELL'IMPRESA MAPLEX S.R.L. DI ALPIGNANO (TO).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che l'impresa MAPLEX s.r.l., con sede in Alpignano (TO), via Cavour n. 195, P.IVA 04018240012, aggiudicataria dei lavori ad oggetto "LAVORI DI MANUTENZIONE VIE E PIAZZE CITTADINE ANNO 2018. CIG: 7520704944", in data 17/9/2018 richiedeva l'emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione della viabilità, mediante divieto di transito e sosta veicolare in alcune vie del territorio comunale, per lavori consistenti nel rifacimento della pavimentazione stradale in asfalto e parte dei marciapiedi, in via Airauda, via Maiolo, via Margari, via Claviere, via Vajont, via Parucco, via Piave, via San Gillio, via N. Costa e via Musinè;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità delle suddette vie e delle aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni e garantire l'incolumità pubblica.

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s. m. ed i.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, nominato con Decreto Sindacale n. 5 del 3.9.2018, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

ordina

- 1) dal **24/9/2018** al **31/10/2018**, <u>dalle ore 8 alle ore 18,30</u> e comunque sino a fine lavorazioni:
 - <u>l'istituzione del divieto di transito e sosta veicolare</u> in via Airauda, via Maiolo, via Margari, via Claviere, via Vajont, via Parucco, via Piave, via San Gillio, via N. Costa e via Musinè, <u>nei tratti opportunamente individuati dalla segnaletica mobile verticale e nei tempi previsti dal Codice della Strada;</u>

2) la rimozione coatta, ove necessario nei giorni, nei luoghi e negli orari indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni, consistenti nel rifacimento della pavimentazione stradale in asfalto e parte dei marciapiedi;

dispone

- che l'impresa MAPLEX s.r.l., con sede in Alpignano (TO), provveda all'installazione dell'opportuna segnaletica prevista dal Codice della Strada;
- di notificare copia della presente ordinanza all'impresa MAPLEX s.r.l., in qualità di esecutrice lavori;
- di provvedere all'esecuzione della presente ordinanza da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine.

Ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Arch. Raffaele Fiorelli.

Si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, in alternativa, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Pianezza, lì 20/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FIORELLI Arch. Raffaele